



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE  
“La Tana degli Orsetti”**

**INDICE**

**ART. 1 - Oggetto della concessione.**

**ART. 2 - Adempimenti derivanti dalla concessione amministrativa**

**ART. 3 - Gestione Asilo Nido**

**ART. 4 - Durata**

**ART. 5 - Valore della concessione**

**ART. 6 – Obbligazioni del Comune**

**ART. 7 - Consegna ed uso dell’immobile**

**ART. 8 - Autorizzazione e accreditamento**

**ART. 9 – Obbligazioni del concessionario**

**ART. 10 – Preparazione e somministrazione dei pasti**

**ART. 11 – Servizio di pulizia**

**ART. 12 – Personale: obblighi a carico del concessionario**

**ART. 13 – Clausola sociale**

**ART. 14 – Rette di frequenza**

**ART. 15 – Penalità**

**ART. 16 – Risoluzione del contratto**

**ART. 17 – Subappalto e sub-concessione**

**ART. 18 – Controversie**

**ART. 19 – Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria**

**ART. 20 - Assicurazioni**

**ART. 21 – Cauzione definitiva**

**ART. 22 - Norme di sicurezza**

**ART. 23 – Norme finali**

**ART. 24 – Trattamento dei dati**

**ART. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010, antimafia e prevenzione della corruzione.**

### **ART. 1 - Oggetto della concessione.**

1. Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di asilo nido di proprietà del Comune di Fratta Polesine denominato asilo nido **“La Tana degli Orsetti”**.

2. La struttura si trova in Via G. Pascoli n. 6 a Fratta Polesine (RO) ed ha una superficie calpestabile interna di mq. 300 circa.

La capienza massima dell'Asilo Nido comunale è di 30 posti, come da provvedimento autorizzativo del Comune di Fratta Polesine n. 13115 del 31/12/2021.

Esso s'articola di massima in 2 sezioni, in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psico - fisico ed ai programmi educativi adottati:

1) sezione lattanti (da 3 mesi a 12 mesi orientativamente)

2) sezione semidivezzi/divezzi (da 13 mesi a 36 mesi orientativamente)

3. L'asilo nido del Comune di Fratta Polesine è unità di offerta accreditata con provvedimento del Comune di Polesella n. 3911 del 14/04/2023.

4. La gestione del servizio deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

5. L'aggiudicatario assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.

### **ART. 2 - Adempimenti derivanti dalla concessione amministrativa**

1. La conduzione dei rapporti fra soggetto concessionario e Comune avviene nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato.

2. Il Comune conserva la piena titolarità della funzione pubblica che trova espressione nel servizio di nido, conservando competenza esclusiva nelle decisioni direttamente connesse alla salvaguardia del nido come servizio pubblico a favore della prima infanzia e delle famiglie.

3. La gestione tramite "concessione amministrativa" comporta peraltro il trasferimento in capo al concessionario delle funzioni amministrative attinenti la gestione del nido, pur restando inalterata la titolarità pubblica del servizio in capo al Comune.

4. Il soggetto concessionario è quindi legittimato allo svolgimento delle funzioni amministrative che caratterizzano l'ente pubblico locale nei servizi del tipo qui considerato. Fra le funzioni amministrative trasferite, a titolo non esaustivo: l'applicazione delle norme sull'autocertificazione contenute nel DPR n. 445/2000 e di quelle sulla "de-certificazione" (Legge n. 183/2011); il rispetto delle norme anti-corruzione (Legge 190/2012); il rispetto del codice della privacy (D.Lgs n. 196/2003); il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge n. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni; il rispetto delle norme che regolano gli affidamenti esterni di servizi, forniture e lavori.

5. Il Comune assicura la collaborazione necessaria, anche in termini di passaggio di informazioni, per l'implementazione delle prescrizioni di cui al 1° comma, laddove necessario.

### **ART. 3 - Gestione Asilo Nido**

1. Per gestione dell'Asilo Nido si intende la gestione del servizio di Asilo Nido con il personale proprio sia educativo che ausiliario. Tale servizio prevede, inoltre, la presenza di un coordinatore pedagogico e del personale necessario per i progetti di inserimento di bambini con disabilità, il tutto in coerenza con il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19/10/2024 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il servizio comprende: il servizio socio-educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio di lavanderia della biancheria di uso quotidiano, la fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici, e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

3. La capienza massima della struttura è di n. 30 posti; negli ultimi tre anni gli utenti accolti sono stati in media n. 9, con un aumento delle iscrizioni nel periodo gennaio-luglio 2024 fino a 16 utenti.

Sulla scorta delle richieste pervenute nell'ultimo periodo il valore della presente concessione è stato calcolato prevedendo di accogliere l'ingresso di una media annuale di 16 utenti.

4. **L'apertura dell'asilo nido, per il presente affidamento in concessione, è di anni 3 (tre), con apertura annuale di mesi 11 da settembre a luglio. In occasione delle festività obbligatorie e delle vacanze scolastiche, la sospensione delle attività rispecchierà il calendario scolastico della scuola d'infanzia.**
5. L'orario di funzionamento del servizio è compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30 per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. L'entrata dei bambini all'asilo nido dovrà essere garantita nella fascia oraria tra le ore 7,30 e le ore 9,30, con uscita alle ore 12.30/13.30, in caso di frequenza part-time, oppure alle ore 16,00/17.30, in caso di frequenza full-time.
6. I locali, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale.
7. La gestione del servizio comporta la fornitura del personale, educatori e operatori di base, l'elaborazione del progetto organizzativo e pedagogico del servizio asilo nido ed evidenziare il profilo educativo-formativo del servizio e delle attività ad esso riferite, la capacità di programmazione e verifica delle attività proposte, le modalità di raccordo ed integrazione con l'Amministrazione comunale, le modalità di gestione del personale, di aggiornamento e formazione dello stesso.
8. Il pagamento delle utenze di energia elettrica e acqua potabile è a carico del Comune.
9. La gestione dovrà uniformarsi alla legislazione vigente, alle norme e ai vigenti regolamenti regionali.

#### **ART. 4 - Durata**

1. L'affidamento in concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (mesi 33, con apertura annuale di mesi 11 escludendo il mese di agosto) a partire dalla data di stipulazione del contratto o dalla comunicazione di avvio del servizio.
2. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta del Comune.

#### **ART. 5 - Valore della concessione**

1. Il concessionario acquisirà direttamente gli introiti delle rette, introiterà il contributo comunale ed il contributo regionale in conto gestione (**riferito al periodo di durata della presente concessione**) per i servizi per la prima infanzia (L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006), il quale sarà trasferito per l'intero importo dal Comune di Fratta Polesine al concessionario.
2. I ricavi del concessionario sono composti nel modo seguente:
  - rette degli utenti riscosse direttamente
  - compartecipazione comunale annuale
  - contributo regionale
3. Il concessionario, non potrà pretendere nessun altro corrispettivo dal Comune né rimborso di alcuna altra spesa, assumendo il rischio d'impresa a seguito di valutazione del servizio di concessione come remunerativo, e dando atto che l'introito delle rette, del contributo comunale e del contributo regionale, oltre all'accollo da parte del Comune delle utenze e dei costi di manutenzione, costituirà l'unica forma di compenso per l'erogazione del servizio oggetto della presente concessione.
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di erogare un contributo alle famiglie che verrà erogato in base a criteri determinati ogni anno dalla Giunta comunale, secondo le disponibilità di bilancio.

#### **ART. 6 – Obbligazioni del Comune**

Il Comune, oltre alla messa a disposizione dei locali, con le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale di cui al verbale redatto all'atto di consegna di cui all'art. 3, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- a) la determinazione delle tariffe a carico dell'utente per la fruizione del servizio di asilo nido
- b) la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- c) la sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di sua proprietà, deteriorati per normale usura, con esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti della ditta concessionaria;
- d) la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione);
- e) la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- f) il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua);
- g) la gestione e la manutenzione degli impianti di condizionamento e di riscaldamento.

#### **ART. 7 - Consegna ed uso dell'immobile**

1. L'Amministrazione Comunale darà in consegna all'aggiudicatario i locali adibiti ad asilo nido, inclusa la cucina, di cui alla planimetria allegate.
2. La consegna dei locali e relative attrezzature ed arredi avverrà in tempo utile per consentire al concessionario la presa in carico del servizio.
3. Alla stipula del contratto verrà allegato un inventario dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.
4. L'Amministrazione Comunale potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al concessionario.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali e chiedere all'aggiudicatario di adottare tutti quei provvedimenti che essa ritenga opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.
6. Eventuali integrazioni di arredi o attrezzature durevoli necessarie a garantire il normale svolgimento del servizio dovranno essere richieste dall'aggiudicatario all'Amministrazione Comunale, la quale si riserverà di verificarne l'effettiva necessità e provvederà con gli adempimenti conseguenti.
7. Il concessionario è obbligato a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali, nonché agli impianti ed attrezzature, se non previa autorizzazione del concedente.
8. Alla scadenza del contratto il concessionario è obbligato a riconsegnare immediatamente all'Amministrazione comunale i locali con impianti, arredi ed attrezzature annessi; tali attrezzature e arredi dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto dell'usura normale dovuta all'utilizzo durante la gestione. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti.
9. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, arredi ed attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario

#### **ART. 8 - Autorizzazione e accreditamento**

1. Le strutture ospitanti l'Asilo Nido comunale verranno consegnate in possesso dell'agibilità dei locali.
2. E' cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli eventuali elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.
3. Parimenti spetta al concessionario curare l'attivazione delle procedure che portino al rinnovo dei predetti certificati istituzionali, all'approssimarsi della loro scadenza. Il Comune assicura la necessaria collaborazione a questo fine, per quanto di competenza.
4. In generale, il soggetto concessionario si impegna al rispetto e al mantenimento integrale delle caratteristiche del servizio di asilo nido necessarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, come descritte nella normazione attuativa della citata L.r. n. 22/2002.
5. Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda Ulss 5 Polesana e alla Regione Veneto.

#### **ART. 9 – Obbligazioni del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti e frequentanti l'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente capitolato, in particolare: provvedere all'istruttoria delle domande e all'ammissione dei bambini e sulla scorta di quanto stabilito dal Regolamento comunale.
2. Il concessionario dovrà garantire una corretta e tempestiva igiene personale dei bambini a seconda delle necessità individuali.
3. Inoltre, il concessionario, oltre ad erogare il servizio educativo nei confronti dei minori, deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assumere a proprio carico i seguenti oneri:
  - a) il personale educativo ed ausiliario;
  - b) la fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi;
  - c) la fornitura dei materiali igienico-sanitari (es.: pannolini, creme, asciugamani), dei materiali di pronto soccorso ed altri materiali necessari all'igiene;
  - d) la fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria);
  - e) preparazione, somministrazione e assistenza ai pasti;

- f) lo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - g) la pulizia, la sanificazione ed il riordino di tutti i locali e del giardino, compresi i giochi interni ed esterni;
  - h) la fornitura della dotazione di biancheria (lenzuolini, copriletto, coperte, asciugamani, bavaglini) necessaria al normale funzionamento;
  - i) la cura della piccola manutenzione dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali, la disinfestazione e la derattizzazione dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
  - j) dotarsi di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica per comunicare con il Comune e con le famiglie;
  - k) di utilizzare la denominazione di asilo nido comunale **"La Tana degli Orsetti"**.
4. Il concessionario deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:
5. Rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili a ciascun settore, in materia salariale, previdenziale e assistenziale ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.199 n. 68. A tale scopo dovrà rilasciare al Comune specifica attestazione.
6. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene e sanità vigenti, predisponendo un manuale di autocontrollo secondo i principi del sistema HACCP di cui al D.Lgs 155/1997 e s.m.i. Il manuale deve comprendere il servizio di assistenza ai pasti, la pulizia e sanificazione dei locali; dovrà essere presentato al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e applicato dall'avvio del servizio. Il manuale dovrà ottenere l'approvazione dell'Azienda ULSS di competenza territoriale, e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.
7. La Ditta dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT e RCO contro i danni a cose o persone che possono venire arrecati dal proprio personale nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Dovrà essere altresì stipulata apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per il personale dipendente. In caso di danni arrecati a terzi, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari. La ditta è, inoltre, tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.
8. Garantire un corretto e ampio scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari.
9. Garantire la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale e di aggiornamento accollandosi le relative spese;
10. Inviare mensilmente all'Ufficio comunale preposto il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;
11. Garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali.
12. individuare un educatore esperto, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio, fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione comunale;
13. garantire eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;
14. Assumere a proprio carico i costi del personale e degli indumenti di lavoro.

#### **ART. 10 – Preparazione e somministrazione dei pasti (CPV 55300000-3)**

- 1. Il presente servizio dovrà essere svolto in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari attualmente in vigore, approvati con DM n.65 del 10 marzo 2020 pubblicato sulla GU n.90 del 4 aprile 2020.
- 2. La produzione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene con l'utilizzo della cucina interna all'asilo nido predisponendo dei menù a carattere stagionale (invernale ed estivo) con validazione da parte dell'Ulss Territoriale (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione).
- 3. Il costo dei pasti è compreso nella retta mensile pagata dagli utenti e stabilita annualmente dal Comune con Delibera di Giunta Comunale.
- 4. Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:
  - a) preparazione, porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;

- b) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti;
- c) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- d) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

**ART. 11 – Servizio di pulizia (CPV 90910000 – CPV 98310000)**

1. Il presente servizio dovrà essere svolto in ottemperanza di quanto disposto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti attualmente in vigore, approvati con DM 29 gennaio 2021 pubblicato sulla GU n. 42 del 12 febbraio 2021.

2. La pulizia dovrà essere eseguita a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi. I prodotti usati dovranno essere di prima qualità, atossici, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

3. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali ivi compresi i vetri, le porte, le finestre, i radiatori, le pareti lavabili e la periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

**a) interventi giornalieri:**

- A. pulizia e sanificazione dei locali cucina/mensa, delle macchine, nonché il lavaggio di tutte le attrezzature mobili, comprese le stoviglie e gli arredi di cucina e magazzini/dispensa utilizzati per lo stoccaggio, preparazione, distribuzione e porzionatura dei pasti forniti;
- B. accurata pulizia e predisposizione dei locali mensa (compresi sala refezione, bagni, spogliatoi, arredamenti e quant'altro presente nei locali adibiti a mense scolastiche);
- C. spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) di tutti i pavimenti e battitura di eventuali tappeti o zerbini esistenti;
- D. lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti, ad eccezione degli zerbini esterni;
- E. pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- F. svuotamento cestini, porta carte, ecc, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.), che dovranno essere forniti dalla ditta;
- G. spolveratura ad umido delle porte e di tutti i mobili ed arredi;
- H. sanificazione dei giochi utilizzati nella giornata;

**b) interventi settimanali**

- I. cambio e lavaggio lenzuola, federe e copriletto;
- J. diragnatura pareti e soffitti;
- K. lavaggio e pulizia pareti piastrellate;
- L. pulizia delle pareti lavabili per l'eliminazione di macchie, polvere, orme e l'asportazione di eventuali corpi estranei;

**c) interventi quindicinali**

- M. lavaggio delle tende alla veneziana e dei relativi attacchi;

**d) interventi mensili**

- N. lavastoviglie (sanificazione e disincrostazione) se presenti;
- O. pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, radiatori, plafoniere, ecc.;
- P. lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre comprese le intelaiature;
- Q. pulizia di tutti i davanzali;
- R. pulizia dei battiscopa;
- S. cambio e lavaggio di coperte;

#### e) interventi annuali

- T. pulizia e sanificazione completa locali mensa (compresi sala refezione, bagni, spogliatoi, arredamenti e quant'altro presente nei locali adibiti a mense scolastiche);
- U. pulizia di fondo di tutti i pavimenti e intervento generale di risanamento con prodotti idonei;
- V. lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili.

#### ART. 12 – Personale: obblighi a carico del concessionario

1. Il concessionario deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato con proprio personale, escludendo qualunque forma di subconcessione.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio subentrando nei rapporti di lavoro già in essere tra il precedente gestore ed i singoli operatori da questi utilizzati, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:
  - a) personale con funzioni di coordinamento;
  - b) personale con funzioni educativo-assistenziale;
  - c) personale addetto ai servizi ausiliari (cuoco e ausiliario);
  - d) personale amministrativo.
4. Il personale addetto alla **funzione educativa** deve essere in possesso di:
  - Laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o scuola dell'infanzia;
  - Diploma di dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogico richiesto dalla normativa in vigore al momento dell'impiego.
  - Diploma o Laurea di insegnante o Educatore della prima infanzia;
5. Il personale **ausiliario** dovrà essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
6. Il rapporto educatore/bambino dovrà rispettare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
7. Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio e comunque entro il primo settembre di ogni anno educativo, a consegnare l'elenco del personale educativo ed ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché i rispettivi orari e turni di servizio. Analogo elenco dovrà essere fornito del personale che sarà impegnato nelle sostituzioni.
8. Gli operatori a diretto contatto con i bambini dovranno tenere un comportamento corretto e irreprensibile, inoltre dovranno indossare un abbigliamento idoneo e curare un'adeguata pulizia personale.
9. Il concessionario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale, sia educativo che ausiliario, assente per malattia, maternità ecc. con addetti in possesso dei medesimi requisiti, garantendo la continuità di presenza di questi allo scopo di evitare al massimo i disagi che possano conseguire da una eccessiva rotazione di personale non conosciuto dai minori.
10. L'inosservanza di ciascuno degli obblighi suddetti darà luogo alle penalità di cui all'art. 15.
11. La ripartizione quotidiana del lavoro fra tempi con i bambini dovrà avvenire come da progetto educativo presentato in fase di gara. Il tempo di lavoro senza i bambini dovrà essere rivolto all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione dell'attività educativa e al rapporto con le famiglie, mentre l'aggiornamento professionale resta a totale carico dell'affidataria.
12. Il concessionario si impegna ad impiegare, per il servizio in concessione e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire l'indispensabile continuità educativa, cercando di limitare il più possibile il turn-over degli operatori. In caso di debba provvedere ad una sostituzione, il concessionario dovrà far pervenire tempestiva comunicazione all'ufficio comunale competente.

#### ART. 13 – Clausola sociale

1. Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione della concessione, il concessionario subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

2. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del concessionario subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal concessionario uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

3. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'operatore subentrante.

#### **ART. 14 – Rette di frequenza**

1. Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente al concessionario e saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del costo di gestione, così come definito in sede di gara di concessione.

#### **ART. 15 – Penalità**

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle norme del presente capitolato.

2. Nel caso di inosservanza e/o inadempimento dell'appaltatore agli obblighi sul medesimo gravanti, il RUP invierà al concessionario stesso una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e/o una contestazione di addebito, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per adempiere e/o per controdedurre.

3. Trascorso inutilmente detto termine ovvero qualora non accolga le controdeduzioni presentate, il RUP potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- ✓ applicare una sanzione a titolo di **penalità**, nella misura prevista dal comma seguente;
- ✓ avviare la procedura di **risoluzione dal contratto**, secondo l'art. 15 del presente capitolato.

4. In caso di applicazione di una penalità, essa è dovuta nella misura seguente:

- a) reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento dei servizi: € 500,00 ogni tre violazioni;
- b) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- c) mancata sostituzione o grave ritardo nella sostituzione di operatori richiesta dall'Amministrazione per i motivi di cui all'art. 4 del presente capitolato: € 300,00 per ciascuna violazione;
- d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 300,00 per ciascuna violazione;
- e) utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore e per ogni giorno di lavoro;
- f) mancata presentazione della documentazione finalizzata al controllo dell'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata: € 400,00;
- g) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 1000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- h) inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00 per ogni violazione;
- i) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'appaltatore: € 300,00 per ogni disservizio;
- j) per ogni fornitura di tipologie diverse o non conformi rispetto a quelle pattuite: € 500,00;
- k) per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00;
- l) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale: € 1.000,00;
- m) per la violazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato e non espressamente citato nelle suseposte voci: € 500,00;
- n) per la violazione e/o la mancata esecuzione di quanto offerto in sede di gara, così come descritto nel progetto qualitativo: € 500,00 per ciascuna violazione.

5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo pec, trascorsi i quali l'Amministrazione Comunale si potrà rivalere mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere in tal caso reintegrata.

6. L'applicazione della penalità di cui sopra non pregiudica la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento del danno per le violazioni contrattuali verificatesi.



#### **ART. 16 – Risoluzione del contratto**

1. Il Comune potrà dichiarare la risoluzione unilaterale del contratto per grave inadempimento nel caso in cui dovessero verificarsi:

- ingiustificata mancata apertura dell'asilo nido;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- grave e reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini frequentanti;
- totale mancata attuazione del Progetto educativo presentato in sede di gara;
- accumulo di tre sanzioni previste nell'articolo precedente;
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti degli operatori incaricati;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.

2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione della gestione del servizio, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi al concessionario inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

3. Trovano applicazione gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 17 – Subappalto e sub-concessione**

1. Troverà applicazione l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

2. La sub-concessione non è ammessa.

#### **ART. 18 – Controversie**

1. Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ordinaria. La competenza arbitraria per la definizione delle eventuali controversie viene esclusa.

#### **ART. 19 – Applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di categoria**

1. La ditta concessionaria si obbliga ad applicare per intero i CC.CC.NN.LL. di categoria ai propri dipendenti ed a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.

#### **ART. 20 - Assicurazioni**

1. Il Concessionario solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

2. Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, il concessionario dovrà stipulare, a sue spese, una polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), rispettivamente per sinistro, per persone e per cose, che garantisca ogni attività comunque inerente al servizio svolto.

3. Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'atto della stipulazione del contratto.

#### **ART. 21 – Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, o in caso di maggiore ribasso commisurata secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta del contraente con le modalità indicate all'art. 106 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART. 22 - Norme di sicurezza**

1. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di: disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare servizio, dotandoli all'occorrenza di dispositivi di protezione individuale, ai sensi del Testo Unico (L.n.81/2008).

#### **ART. 23 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili

#### **ART. 24 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Fratta Polesine.

2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 13.1.e del Regolamento 679/2016/UE.

#### **ART. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010, antimafia e prevenzione della corruzione.**

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme previste dalla legge n.136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia - con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il concessionario, consapevole che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di quanto di seguito indicato comporta l'applicazione di sanzione amministrativa, si obbliga a comunicare all'Ente (stazione appaltante) gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati - anche in via non esclusiva - alla commessa pubblica relativa alla presente concessione, entro sette giorni dalla loro accensione, nello stesso termine si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

3. Il concessionario si obbliga altresì ad effettuare su detti conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, inclusi i pagamenti destinati ai dipendenti, fornitori, ecc. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136/2010, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. La stazione appaltante provvederà a verificare che negli eventuali contratti sottoscritti dal Concessionario con i subappaltatori sia esplicitamente inserita apposita clausola con la quale tali soggetti assumono esplicitamente gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La ditta appaltatrice, nel rispetto del piano di prevenzione della corruzione del Comune di Fratta Polesine, si impegna a:

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefono cellulare ove poter inviare messaggi-sms e/o e.mail;

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;

- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti/responsabili dei servizi e i dipendenti dell'amministrazione.

7. Il concessionario, consapevole della responsabilità penale, prevista dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto l'ipotesi contemplata dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001; detta norma prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

8. Ai sensi del disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato d.p.r. e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fratta Polesine.

9. La Stazione Appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 07.09.2015 tra la Prefettura del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, Regione Veneto e Province del Veneto, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare assumendone tutti gli obblighi conseguenti. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma verrà trattenuta in custodia dalla Stazione Appaltante e destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

10. Il concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal capitolato speciale, tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. In particolare, la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare, ancorché non inserite nel bando di gara, tutte le clausole di cui protocollo d'intesa citato, che costituisce, pertanto, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

11. Il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

12. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente l'obbligo di cui al precedente capoverso.

13. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, nell'esecuzione di fornitura o servizio.

14. E' vietato da parte del Concessionario il subappalto o l'affidamento a qualsiasi titolo a favore di aziende già partecipanti alla stessa gara.

15. La mancata comunicazione da parte del Concessionario alla Stazione Appaltante dei tentativi di pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione sia imputabile all'impresa subappaltatrice, comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

16. Il contraente concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

17. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

18. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..